



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.5.2001
COM(2001)282 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

**Il programma quadro dello Spazio europeo della ricerca:
attuazione dell'articolo 169 e collegamento in rete dei programmi nazionali.**

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

Il programma quadro dello Spazio europeo della ricerca: attuazione dell'articolo 169 e collegamento in rete dei programmi nazionali.

1. INTRODUZIONE

Oltre l'80% della ricerca pubblica in Europa si svolge a livello nazionale, essenzialmente nell'ambito di programmi di ricerca nazionali o regionali.

Il programma quadro di ricerca dell'UE, come pure altre iniziative e strutture di sostegno alla collaborazione tra équipes di ricercatori nazionali (Eureka, COST, Fondazione europea della scienza) contribuiscono a conferire una dimensione autenticamente europea - a livello di realizzazione dei progetti - a buona parte della ricerca svolta nell'UE.

Restano però ancora poco sviluppate le connessioni fra i programmi nazionali di ricerca nei vari Stati membri e fra questi e i programmi comunitari.

La Commissione ritiene che la combinazione di questi programmi, come pure un maggiore coordinamento a livello della loro realizzazione, avrebbero effetti nettamente positivi sull'impatto e sui risultati della ricerca europea, per le seguenti ragioni:

- l'entità delle risorse finanziarie ed umane mobilitate;
- la pluralità e la complementarità degli aspetti coperti dai programmi nazionali;
- la maggiore rapidità dei risultati che prevedibilmente scaturiranno dalla combinazione d'iniziative già in atto.

Inoltre, si pensa che un più stretto coordinamento di questi strumenti consenta una migliore allocazione delle risorse assegnate alla ricerca in Europa, facilitando l'emergere di una politica della ricerca europea in settori di interesse comune, soprattutto su temi prioritari sul piano economico e sociale.

Il progetto di Spazio europeo della ricerca, avallato dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e fermamente sostenuto dai successivi Consigli europei, aspira a superare la parcellizzazione delle attività di ricerca in Europa. Ciò implica in particolare, maggiore coerenza ed un maggiore coordinamento delle attività di ricerca.

A tal fine, il programma quadro comunitario di ricerca 2002-2006, approvato dalla Commissione¹ con l'obiettivo esplicito di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, prevede il ricorso a nuovi strumenti destinati ad avere un'influenza strutturante sulla ricerca europea: reti di eccellenza, progetti integrati e partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca realizzati in comune ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

¹ COM(2001) 94.

Il programma quadro contempla inoltre misure di sostegno al coordinamento delle attività politiche nazionali di ricerca, e più in particolare il collegamento in rete (*networking*) dei programmi nazionali di ricerca.

Scopo della presente comunicazione, che su questo punto integra e completa la proposta di programma quadro e le proposte di programmi specifici, è di proporre alla discussione alcuni suggerimenti circa il possibile ricorso all'articolo 169 del trattato ai fini della realizzazione del programma quadro nel contesto generale del collegamento in rete dei programmi nazionali di ricerca.

2. COLLEGAMENTO IN RETE DEI PROGRAMMI DI RICERCA

Ai fini dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento, il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a *"mettere a punto gli opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi scelti liberamente"*.

Il gruppo di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri ha già lavorato in questa direzione ed ha presentato un primo rapporto che fa il punto della situazione ed individua le esigenze da soddisfare.

Tre sono le indicazioni di massima che ne sono emerse:

- l'ampia varietà delle situazioni e delle esigenze, riflesso evidente della pluralità degli strumenti d'intervento utilizzati a livello nazionale e regionale ed anche del diverso rilievo che assumono i singoli settori di ricerca;
- necessità - per le ragioni sopra citate - di istituire meccanismi dotati della massima elasticità;
- il forte stimolo al settore che verrebbe da un sostegno comunitario.

In quest'ottica, il programma specifico "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca"², di cui al programma quadro 2002-2006, prevede un duplice meccanismo sotto il titolo "Coordinamento delle attività di ricerca":

- incoraggiamento di iniziative miranti a collegare in rete le attività nazionali o regionali, sostenendo il coordinamento di attività svolte in maniera indipendente, la preparazione di nuove iniziative o la gestione di iniziative congiunte. Le iniziative verrebbero presentate a seguito di un invito a presentare proposte, aperto in permanenza a qualsiasi soggetto responsabile dell'esecuzione di programmi pubblici di ricerca che prevedano valutazioni a scadenze regolari;
- sviluppo di un sistema informativo integrato sulle attività e sui programmi nazionali e regionali di ricerca, destinato ai responsabili politici e ai responsabili della ricerca, nonché agli stessi ricercatori.

² COM(2001) ...

L'idea di base è di garantire un sostegno agile ed aperto ad iniziative che effettivamente contribuiscano ad un migliore coordinamento alle attività di ricerca svolte a vari livelli in Europa.

Il ventaglio degli strumenti utilizzabili a questo fine è molto ampio: scambi di informazioni, accesso ai programmi a condizioni di reciprocità, forme diverse di iniziative comuni o congiunte, p. es. organizzazione comune di inviti a presentare proposte e valutazione comune delle iniziative, iniziative di formazione o diffusione dei risultati.

Il sostegno comunitario verrebbe concesso in base ad una valutazione tanto dell'entità delle risorse mobilitate quanto degli effetti previsti delle varie azioni. In tutti i casi, il sostegno comunitario riguarderebbe esclusivamente gli aspetti direttamente collegati al coordinamento.

Queste azioni di sostegno al coordinamento verrebbero realizzate in tutti i settori scientifici e tecnologici, comprese le aree tematiche prioritarie e il capitolo denominato "Anticipare le esigenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione europea".

Nella stessa ottica, la proposta di programma specifico "Strutturare lo Spazio europeo della ricerca"³ prevede il coordinamento e il sostegno (compreso il cofinanziamento) specificamente diretto alle iniziative che promuovono o consolidano la cooperazione e le sinergie fra e con i programmi nazionali e regionali nel campo delle risorse umane e della mobilità.

Tali iniziative avranno in particolare lo scopo, in primo luogo, di consentire a ricercatori di altri Stati membri o associati al programma quadro di partecipare ai programmi nazionali e regionali i cui obiettivi corrispondono a quelli dell'azione "Risorse umane e mobilità" e, in secondo luogo, a garantire a questi ricercatori il sostegno pratico (essenzialmente sul piano giuridico-amministrativo) di cui avranno bisogno.

3. IL RICORSO ALL'ARTICOLO 169 DEL TRATTATO

3.1. I principi

Lo sfruttamento più efficiente per attuare il collegamento in rete dei vari programmi è la realizzazione congiunta di interi programmi o di parti importanti di programmi.

Nella proposta di programma quadro 2002-2006 è previsto un sostegno alla realizzazione congiunta dei programmi che vada al di là del puro e semplice sostegno al coordinamento; tale più ampio sostegno trova il suo fondamento normativo nell'articolo 169 del trattato.

L'articolo 169 del trattato contempla infatti la possibilità, per la Comunità, di prevedere, nell'attuazione del programma quadro *"la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da Stati membri"*.

Nella proposta di programma quadro sopra citata e nella proposta di programma specifico "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" questo tipo di partecipazione della Comunità si propone come uno dei tre nuovi strumenti per l'attuazione della politica della ricerca, sotto forma di partecipazione a programmi realizzati congiuntamente.

³ COM(2001) ...

Per definizione, questo strumento ha natura diversa da quella degli altri due. La decisione di ricorrere ad esso presuppone quindi una precedente iniziativa degli Stati membri, delle autorità regionali o delle organizzazioni nazionali di ricerca. In altri termini, esso sarà utilizzato in condizioni particolari.

La proposta di programma quadro e le proposte di programmi specifici prevedono la possibilità di ricorrere all'articolo 169 nelle aree tematiche prioritarie del programma "Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca".

L'idea è che in questi settori, specialmente in taluni loro aspetti, appare evidente la necessità di un'ampia e coordinata mobilitazione di tutti gli sforzi nazionali e comunitari; questa mobilitazione e questo coordinamento devono quindi essere incoraggiati mediante l'intervento finanziario della Comunità.

Si ritiene inoltre che il ricorso all'articolo 169 consentirà di raggiungere risultati non raggiungibili tramite gli altri due strumenti, stanti l'entità e la diversità delle risorse da mobilitare e gli effetti strutturali di una combinazione delle attività nazionali.

3.2. I programmi

Per gli Stati membri si prospettano varie e diversificate modalità di realizzazione comune dei programmi: programmi pubblici svolti da autorità nazionali o regionali o da organismi di ricerca nazionali; programmi realizzati direttamente da organismi di ricerca o secondo modalità particolari, in seguito a invito a presentare proposte; programmi già in corso di realizzazione o in fase di avanzata preparazione.

Una partecipazione della Comunità è ipotizzabile in tutti questi casi. Nella pratica, una tale partecipazione richiede azioni o iniziative ben definite (che siano o no formalmente chiamate "programmi") su un tema o in un settore ben definito, dotati di una precisa dotazione finanziaria e realizzati nell'arco di un determinato periodo sulla scorta di procedure chiare.

3.3. Partecipazione della Comunità: le condizioni

La partecipazione della Comunità - e la conseguente erogazione di finanziamenti - potrebbe aver luogo alle seguenti condizioni.

– *Realizzazione congiunta dei programmi*

La realizzazione congiunta dei programmi di ricerca verrebbe garantita da un programma di lavoro comune. Questo programma di lavoro dovrebbe comprendere, in particolare:

- l'allocazione delle risorse finanziarie in base ad un piano di finanziamento comune concordato dai partecipanti;
- nel caso di programmi già esistenti, il riorientamento di alcune attività, per renderle più complementari;
- pubblicazione di inviti congiunti a presentare proposte, nel caso dei programmi attuati tramite gare.

– ***Effetto strutturante***

La realizzazione congiunta dei programmi dovrebbe avere un deciso effetto strutturante sullo svolgimento delle attività di ricerca interessate, poiché essa consente di conseguire risultati che non sarebbero raggiungibili da programmi realizzati separatamente.

– ***Ambito coperto***

I temi dei programmi dovranno necessariamente essere di rilievo tale da suscitare iniziative su larga scala in più Stati membri. Dovranno coprire una parte significativa dell'area interessata o un aspetto particolarmente importante di questa.

– ***Numero di paesi partecipanti***

Come minimo tre paesi diversi (Stati membri o paesi associati al programma quadro) di cui almeno due Stati membri.

– ***Struttura comune***

Il trattato prevede la creazione di strutture per l'esecuzione di programmi attuati congiuntamente e la possibilità della partecipazione della Comunità a questi ultimi.

Vista l'ampiezza delle iniziative previste e le conseguenti implicazioni finanziarie per la Comunità, uno dei presupposti per beneficiare del finanziamento comunitario dovrebbe essere la partecipazione dalla Comunità a queste strutture.

La Comunità verrebbe implicata nella definizione e nel monitoraggio della realizzazione dei programmi, ma non nella gestione quotidiana delle attività.

A seconda dei casi le strutture comuni potrebbero assumere l'una o l'altra o entrambe queste forme:

- strutture per il monitoraggio della realizzazione, sul tipo di un "comitato scientifico" formato dai rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti;
- strutture operative che si assumono una serie di compiti di coordinamento direttamente collegati all'esecuzione delle ricerche.

– ***Proprietà intellettuale***

Le norme in materia di proprietà intellettuale da applicare nella realizzazione di programmi dovranno essere specificate e compatibili con le disposizioni delle Regole

di partecipazione e di diffusione del programma quadro, specificamente adattate a questo particolare aspetto.

3.4. Partecipazione della Comunità: aspetti finanziari

Sul piano finanziario, la partecipazione della Comunità dovrebbe assumere la forma di parziale contributo al bilancio dei programmi realizzati congiuntamente, contributo che verrebbe assegnato in base a modalità e condizioni ancora da determinare.

Tale contributo garantirebbe:

- un sostegno alle attività di ricerca svolte nell'ambito di programmi realizzati congiuntamente, compreso il funzionamento della struttura o delle strutture comuni assegnate all'azione;
- un sostegno alla partecipazione di ricercatori od istituzioni di altri Stati membri o di paesi associati al programma quadro, laddove gli Stati membri che partecipano al progetto decidano di aprire i programmi realizzati in comune anche a tali ricercatori.

Per determinare l'entità del contributo relativo al primo dei due aspetti sopracitati, sono prospettabili le seguenti opzioni:

- una percentuale determinata e fissa del bilancio totale assegnato ai programmi realizzati congiuntamente;
- un contributo, espresso in cifre assolute, determinato tenendo conto dell'importo assegnato all'area interessata del programma quadro e della parte di questa area coperta dall'azione prevista;
- un importo destinato a coprire i costi direttamente collegati alla realizzazione congiunta dei programmi e calcolato sulla base di tali costi.

Nella fase di discussione del programma quadro e dei programmi specifici, e prima della loro adozione, verrà fissata una percentuale indicativa dell'importo assegnato a ciascuna delle aree interessate ai fini di eventuali interventi ai sensi dell'articolo 169, e ciò sulla base di una previa ricognizione degli interessi degli Stati membri e dei possibili temi.

3.5. I temi

Numerosi sono i temi che possono prestarsi all'esecuzione congiunta dei programmi nazionali ed al ricorso all'articolo 169, all'interno di ciascuna delle aree tematiche prioritarie.

Da una ricognizione informale delle possibilità esistenti in alcuni settori sono emersi temi che

- sono collegati a esigenze che, per la loro intrinseca natura, richiedono una risposta coordinata, come i test clinici dei vaccini e dei medicinali;
- che sono oggetto da lungo tempo di programmi strutturati, come il "*Global change*" e le sue varie componenti;
- riguardano argomenti di ricerca emergenti, sui quali in vari Stati membri stanno nascendo programmi mirati, come le nanotecnologie o la ricerca in taluni aspetti del genoma;

- sono collegati a settori tecnologico-industriali attualmente al centro di una forte integrazione a livello europeo, come l'aeronautica;
- sono collegati a determinati obiettivi delle politiche comunitarie, ad esempio i trasporti ferroviari nel caso della politica dei trasporti o la gestione delle acque nel caso della politica dell'ambiente.

3.6. Il processo decisionale

Ai sensi del trattato (articolo 172), la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri è oggetto di una decisione che viene adottata in codecisione dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Per consentire di applicare al meglio questo procedimento ad iniziative che dovranno essere lanciate durante tutto l'arco di vita del programma quadro, la Commissione ha previsto uno scenario in due fasi.

In una prima fase, sulla base del lavoro di ricognizione sopra richiamato, e in tempo utile per farla adottare contestualmente al programma quadro, la Commissione presenterà una proposta di decisione quadro da adottare col procedimento di codecisione; questa decisione dovrebbe fissare:

- i principi e le condizioni generali della partecipazione della Comunità;
- le norme di base e le modalità di concessione del sostegno finanziario;
- le modalità di adozione delle decisioni sulle singole attività;
- l'entità indicativa del contributo finanziario della Comunità per i singoli settori.

Su questa base, via via che le azioni previste riceveranno concreta attuazione e via via che verranno stipulati gli accordi tra gli Stati membri interessati, la Commissione potrà prendere le decisioni tecniche di applicazione relative alle singole attività nell'ambito della procedura ordinaria di adozione del bilancio annuale, secondo condizioni (soprattutto per quanto riguarda la procedura del comitato) ancora da determinare.

4. CONCLUSIONI

Prima di oggi non si era mai fatto ricorso all'articolo 169 del trattato per l'attuazione del Programma quadro, ragion per cui non esiste alcuna indicazione su come esso potrebbe contribuire al Programma.

Il ricorso a questa disposizione fino ad oggi rimasta inapplicata risulta tuttavia a prima vista lo strumento più idoneo da utilizzare - unitamente ad altri strumenti - per realizzare un programma quadro specificamente ideato per contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

Il sostegno all'esecuzione congiunta di programmi di ricerca appare infatti uno strumento efficace per stimolare la cooperazione tra le regioni di vari Stati membri o tra più paesi della stessa regione d'Europa.

Le stesse considerazioni valgono anche per le forme più semplici di sostegno al coordinamento e al collegamento in rete, particolarmente efficaci sotto il profilo del rapporto costi/benefici.

Spetterà quindi alla comunità scientifica nei singoli Stati membri decidere in quale misura e su quali temi del programma quadro si potrà fare ricorso a queste due possibilità. La Commissione è pronta a prestare la propria collaborazione, ove richiesta, in sede di identificazione dei possibili temi e della preparazione di eventuali iniziative.

La Commissione presenta la presente comunicazione allo scopo di aiutare le altre istituzioni a formarsi un'opinione sulle possibilità di ricorrere all'articolo 169 del trattato per la realizzazione del programma quadro, fornendo precisazioni e formulando suggerimenti concreti circa le condizioni alle quali tale formula potrebbe essere applicata.